

La Corte intervenendo in materia di copertura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio dichiara, a seguito di impugnazione governativa dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni)¹.

La disposizione impugnata imputa un debito all'esercizio di bilancio 2021 anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nel marzo 2022.

Alla dichiarazione della illegittimità di tale disposizione la Corte perviene osservando che:

- *i principi contabili statali contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" costituiscono espressione della **competenza legislativa esclusiva statale² in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi a essi** (ex multis, sentenze n. 268 del 2022 e n. 184 del 2016);*

- la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, contestualmente individuare nel bilancio "le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti" a tale riconoscimento.

Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta» (sentenza n. 51 del 2023).

La norma dichiara altresì l'illegittimità del precedente articolo 1³ e conseguentemente dell'intera legge l.r. 2/2022 per il collegamento funzionale tra tale disposizione che dispone un riconoscimento di debiti fuori bilancio nel 2022 e la successiva norma di copertura sul bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente (art.2).

¹ Tale disposizione recita:

"Art. 2 Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro **50.565,92**, per l'anno 2021, si provvede mediante variazione compensativa di spesa anno 2021, in competenza ed in cassa dal programma 1 - missione 20 - titolo 1 - macroaggregato 110 - capitolo 80003 - Accantonamento annuale per il fondo rischi legali (fondo rischi da contenzioso) (-euro 50.565,92) ai capitoli di spesa: programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 101 - capitolo 34167 - Finanziamenti vincolati FSN - L. 662/96 - collaborazioni coordinate a progetto (euro 43.402,71); programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 101 - capitolo 34172 - Finanziamenti vincolati FSN - L. 662/96 - altri contributi sociali effettivi N.A.C. (euro 5.219,17); programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 102 - capitolo 34168 Finanziamenti vincolati FSN - L. 662/96 - imposta regionale sulle attività produttive IRAP (euro 1.944,04).

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 1."

² Art.117, comma 2, lett.e) Cost.

³ L'art.1 della l.r. 2/2022 recita:

"Art. 1 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Molise derivanti da sentenze esecutive.

"1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Molise, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro **50.565,92**, elencati nella tabella A allegata alla presente legge."